

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA I COMUNI I COMUNI DI E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 19/2008.

Tra i Comuni di e la Provincia di Reggio Emilia

Premesso:

1. che l'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (d'ora innanzi semplicemente "legge regionale") assegna ai comuni le funzioni in materia sismica, prevedendo al possibilità di avvalersi per un periodo non inferiore a 10 anni delle strutture regionali competenti in materia sismica;
2. che l'art. 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018" dispone che l'avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica, previsto dalla legge regionale, cessi il 31 dicembre 2018;
3. che le funzioni in materia sismica svolte dai comuni consistono tra l'altro nel rilascio delle autorizzazioni sismiche e nella verifica dei depositi delle relazioni sismiche ai sensi rispettivamente degli articoli 11 e 13 della legge regionale;
4. che la disciplina regionale prevede il regime autorizzatorio per le attività edilizie nei comuni a più elevato rischio sismico (Classe 1 e 2) e il regime di deposito, fatta salva l'autorizzazione in alcuni specifici casi, per i comuni nelle classi di rischio sismico più basso (Classe 3 e 4);
5. che i comuni della provincia, fatto salvo il comune capoluogo, che finora si sono avvalsi delle strutture tecniche regionali, hanno segnalato la difficoltà di adempiere in autonomia agli obblighi di legge in relazione alle specifiche competenze professionali richieste e al ridotto volume di pratiche presente in ciascun ente;
6. che in particolare per i comuni collocati nella zona sismica 2 risulta essenziale adempiere adeguatamente agli obblighi autorizzatori per assicurare il regolare svolgimento delle attività edilizie;
7. che è stata conseguentemente formulata la proposta di costituzione di un ufficio associato tra tutti i Comuni in elenco e la Provincia per la gestione unitaria delle attività in materia sismica al fine di semplificare l'attività presso i singoli Comuni e garantire elevati standard di professionalità, tempestività ed economicità;
8. che a seguito della positiva valutazione di tale ipotesi, le parti con atti dei rispettivi organi, hanno deliberato lo schema della presente convenzione per la costituzione e l'adesione all'ufficio associato per la sismica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000;

tanto premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. Finalità.

Scopo della presente convenzione è l'attuazione da parte dei comuni aderenti, per il tramite della Provincia di Reggio Emilia degli obblighi e delle competenze in materia sismica, come meglio descritte successivamente, attribuite agli stessi dalla legge regionale.

Art. 2. Oggetto.

Con la presente convenzione, tra i Comuni di (d'ora innanzi semplicemente "i comuni") e la Provincia di Reggio Emilia viene costituito, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, il Servizio associato per le funzioni sismiche (d'ora innanzi semplicemente "Servizio associato sismica", in acronimo "SAS") disciplinate dalla legge regionale 19/2008. Gli aderenti individuano a ogni fine la Provincia di Reggio Emilia quale ente capofila, presso il quale il SAS avrà sede.

Art. 3. Competenze.

Il SAS svolgerà in nome e per conto dei comuni aderenti le seguenti funzioni:

- rilascio delle autorizzazioni sismiche di cui all'art. 11 della legge regionale;
- effettuazione delle verifiche sismiche sui depositi di cui all'art. 13 della legge regionale;
- assistenza e consulenza ai comuni in materia sismica;
- gestione, in via non esclusiva dei rapporti con la Regione Emilia-Romagna in materia sismica;
- attività complementari e accessorie alle funzioni prima elencate.

Le predette competenze possono essere integrate, senza necessità di modificare la presente convenzione, secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 4. Modalità operative.

Nello svolgimento delle attività sopra indicate, il SAS si atterrà alle disposizioni della disciplina regionale in materia sismica.

Il dirigente preposto al SAS definisce, sentito il Comitato di coordinamento tecnico di cui al successivo art. 8, mediante propria circolare le modalità funzionamento del SAS, in particolare per quanto riguarda la gestione delle pratiche e le relazioni con i professionisti. Resta in capo a ciascun ente il controllo formale delle pratiche e edilizie e della completezza della documentazione.

Art. 5. Organizzazione.

Il SAS acquisirà le risorse umane dotate delle necessarie competenze tecniche ed amministrative in misura adeguata al volume di pratiche trasmesse dai comuni, nel rispetto degli standard minimi di cui alle deliberazioni della giunta regionale 1804/2008, n. 120/2009 e s. m. e i.. Il SAS fa capo ad un responsabile con qualifica dirigenziale competente ad adottare gli atti conclusivi dei procedimenti di autorizzazione e verifica.

All'organizzazione del SAS si applica la disciplina della Provincia.

Fermo restando la responsabilità in capo al dirigente, il SAS potrà avvalersi di prestazioni esterne, anche in forma di appalto di servizi per lo svolgimento di attività preparatoria o complementare.

Art. 6. Piano economico-finanziario.

Il SAS è finanziato mediante:

- il versamento diretto alla Provincia da parte dei richiedenti dei rimborsi forfettari di cui alla

deliberazione della giunta regionale n. 2271/2016 e successivi aggiornamenti e adeguamenti; a tale scopo l'ufficio di ciascun comune competente alle ricezioni delle pratiche, verifica l'avvenuto corretto versamento del rimborso per ciascuna tipologia;

- dei contributi versati direttamente dai comuni a copertura integrale della spesa.

I criteri puntuali per il calcolo del contributo in capo a ciascun ente aderente sono determinati dal Comitato di indirizzo di cui al successivo art. 8 tenendo conto della dimensione demografica, della zona sismica di appartenenza e del numero di verifiche svolte dal SAS.

Il contributo è definito annualmente ed erogato dai comuni alla Provincia in unica soluzione entro il 30/6 di ciascun anno, fatto salvo eventuali conguagli, attivi e passivi che saranno comunicati dal SAS entro il 31/3 relativamente all'anno precedente.

Art. 7. Attribuzioni dell'ente capofila.

Oltre ad adottare gli atti di cui al precedente art. 3, l'ente capofila rappresenta gli enti aderenti in tutti i procedimenti e le circostanze rientranti nella materia della presente convenzione. Compatibilmente con la disciplina regionale, l'ente capofila è autorizzato a sottoscrivere per conto dei comuni la convenzione di cui all'art. 21 comma 3 della L.R. 13/2015 secondo lo schema approvato con DGR 1925/2015.

Art. 8. Comitato di rappresentanza.

Il Comitato è l'organo di rappresentanza dei comuni aderenti ed è composto dal presidente della Provincia, che lo presiede, e dai presidenti delle unioni dei comuni reggiani o loro delegati. Al comitato di indirizzo partecipano, se richiesti, con funzioni di assistenza il dirigente preposto al SAS e il segretario generale della Provincia

Al Comitato di indirizzo compete la definizione degli orientamenti generali dell'attività e dell'organizzazione del SAS, la determinazione dei criteri per il riparto dei costi di gestione, il complessivo monitoraggio dell'attività dell'ufficio associato, l'individuazione di eventuali criticità e delle ipotesi di soluzione, oltre che l'integrazione delle funzioni assegnate al SAS, purché inerenti le attribuzioni comunali in materia sismica e di sicurezza territoriale.

Art. 9. Comitato di coordinamento tecnico.

Il Comitato di coordinamento tecnico, designato dal Comitato di rappresentanza e composto dal dirigente dell'ufficio associato, o suo delegato, che svolge anche le funzioni di coordinatore e da un responsabile o dirigente per ciascuna delle unioni dei comuni reggiani, assiste nelle sue funzioni il Comitato di rappresentanza e favorisce le relazioni e gli scambi informativi tra i comuni aderenti e l'ufficio associato. Per particolari esigenze e per favorire il confronto con i diversi portatori di interessi, il comitato tecnico potrà essere allargato, su invito del coordinatore, ai rappresentanti degli ordini professionali e del servizio geologico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 10. Spazi finanziari.

I comuni si impegnano a mettere a disposizione della provincia gli spazi finanziari per lavoro flessibile necessari al funzionamento del SAS nella misura annualmente definita dal Comitato di rappresentanza di cui all'art. 8.

Art. 11. Trattamento dati.

I Comuni aderenti individuano fin d'ora la Provincia di Reggio Emilia come responsabile del trattamento dei dati necessari alla gestione dei procedimenti di competenza del SAS come definiti al precedente art. 3. Con successivi atti verranno definite le modalità e le garanzie del trattamento.

Art. 12. Durata della convenzione e recesso.

A seguito del perfezionamento della sua efficacia con le modalità previste dal successivo art. 13, la presente convenzione resta in vigore per 3 anni decorrenti dalla data di effettivo avvio delle attività del SAS, comunicata dal presidente della Provincia. Fatto salvo lo scioglimento del SAS, per garantire la stabilità all'organizzazione e dare certezza alle risorse del servizio, la possibilità per i singoli enti di recedere dalla convenzione e dal SAS è subordinata alla verifica, ad opera del Comitato di indirizzo, del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente art. 6. In ogni caso, l'eventuale recesso dovrà comunque essere definito entro il 30 giugno di ciascun anno ed avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 13. Sottoscrizione per adesione

In considerazione dell'elevato numero di enti aderenti alla presente convenzione e delle conseguenti difficoltà a prevedere la sottoscrizione in modalità digitale da parte di tutti i rispettivi legali rappresentanti, l'adesione alla stessa si intende perfezionata mediante formale comunicazione tramite PEC alla Provincia di Reggio Emilia, attestata in calce alla convenzione da parte del Segretario Generale dell'ente. Dalla attestazione decorre l'efficacia della convenzione.

=====

Il sottoscritto dott. Alfredo L. Tirabassi, in qualità di Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, avendo ricevuto le seguenti formali comunicazioni di adesione:

Ente	Estremi dell'atto	PEC Prot. Gen. Provincia di Reggio Emilia N°
Comune di		
Comune di		
Provincia di Reggio Emilia		

ATTESTA

ai sensi dell'art. 13 della convenzione

che la stessa è pienamente efficace tra gli enti aderenti dalla data del _____.

Reggio Emilia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alfredo L. Tirabassi

(documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì

Qualifica e firma